

Ricorso proposto il 6 marzo 2023 — Ege İhracatçıları Birliği e a. / Commissione**(Causa T-122/23)**

(2023/C 155/85)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Ege İhracatçıları Birliği (Konak, Turchia), Akdeniz İhracatçıları Birliği (Yenişehir, Turchia), İstanbul İhracatçıları Birliği (Yenibosna, Turchia), Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (Ortahisar, Turchia), Denizli İhracatçıları Birliği (Pamukkale, Turchia), Abaloğlu Balık ve Gıda Ürünleri AŞ (Honaz, Turchia), Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ (Köyceğiz, Turchia), Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Bornova, Turchia), Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ (Milas, Turchia), Kemal Balıkçılık İhracat Limited Şirketi (Sancaktepe, Turchia), Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalat AŞ (Bodrum, Turchia), Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Merkez, Turchia), Liman Entegre Balıkçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Maltepe, Turchia), More Su Ürünleri Ticaret AŞ (Bornova, Turchia), Ömer Yavuz Balıkçılık Su Ürünleri ve Ticaret Limited Şirketi (Merkez, Turchia), Özpekler İnşaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Merkezefendi, Turchia), Premier Kültür Balıkçılığı Yatırım ve Pazarlama AŞ (Maltepe, Turchia), Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AŞ (Seydikemer, Turchia), Uluturhan Balıkçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi (Dinar, Turchia), Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Pamukkale, Turchia) (rappresentanti: G. Coppo e A. Scalini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione del 7 dicembre 2022 recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (il regolamento impugnato), nella misura in cui riguarda i ricorrenti;
- Condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, 5 e 7 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha ommesso di effettuare un'analisi del trasferimento del vantaggio per quanto concerne la sovvenzione per kg di trota acquistata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha applicato una nuova metodologia per la determinazione dell'importo della sovvenzione per kg di trota acquistata.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, 5 e 7 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha commesso errori manifesti nel calcolo dell'importo della sovvenzione per kg di trota acquistata.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha incluso trote di taglia grande nel calcolo dell'importo della sovvenzione per kg di trota acquistata.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, 5 e 7 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha incluso trote di taglia grande nel calcolo dell'importo della sovvenzione per kg di trota acquistata.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato dell'articolo 3 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha concluso che alcuni prestiti condizionati all'esportazione concessi a Gümüşdoğa da banche private dovrebbero essere attribuiti al governo della Turchia.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli articoli 5, 7, paragrafo 2, e 7, paragrafo 4, del regolamento di base, nella misura in cui la Commissione ha commesso errori manifesti nel calcolo del margine di sovvenzione di Gümüşdoğa.

(¹) GU 2022, L 316, pag. 52.

Ricorso proposto il 9 marzo 2023 — VC/EU-OSHA

(Causa T-126/23)

(2023/C 155/86)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: VC (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo, avvocato, S. Centeno Huerta, avvocata)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ai sensi dell'articolo 263 TFUE, annullare integralmente la decisione 2023/01, del 18 gennaio 2023, del Direttore esecutivo provvisorio dell'EU-OSHA sull'esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto, sovvenzioni, premi, aggiudicazioni e strumenti finanziari coperti dal bilancio generale dell'UE e procedure di aggiudicazione coperti dal FES in base al regolamento (UE) 2018/1877 (¹) del Consiglio,
- in subordine, ai sensi dell'articolo 261 TFUE e dell'articolo 143, paragrafo 9, del regolamento 2018/1046 (²) (in prosieguo: il «regolamento finanziario») sostituire la misura di esclusione con una sanzione economica e/o annullare l'articolo 4 della decisione impugnata relativo alla misura della pubblicazione,
- condannare l'EU-OSHA alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento 966/2012 (³), come modificato dal regolamento 2015/1929 (⁴) (in prosieguo: il «regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016»), in relazione al diritto a un ricorso effettivo, protetto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al valore dello Stato di diritto proclamato all'articolo 19, paragrafo 1, del TUE, al principio di leale cooperazione, stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE e all'articolo 325, paragrafo 1, del TFUE. Si sostiene che la decisione impugnata non ha rispettato la decisione di sospensione che fu adottata dall'autorità giudiziaria nazionale competente.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 106, paragrafo 7, lettera a), del regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016 (equivalente all'articolo 136, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario) e su gravi errori di valutazione. Si sostiene che l'ordinatore competente, a seguito di gravi errori di valutazione, ha considerato che le misure di correzione adottate dalla parte ricorrente erano insufficienti per non applicare la misura di esclusione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione di quanto stabilito all'articolo 106, paragrafi 3 e 7, lettere a) e d), del regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016, in relazione al principio di proporzionalità, per aver commesso l'ordinatore competente errori manifesti di valutazione.